

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Al Dirigente dell'Ambito territoriale Provinciale di Foggia

All'Ufficio di segreteria per la conciliazione presso AT di Foggia

Al Dirigente I.C. De Amicis Pio XII di Foggia

Invio a mezzo PEC

Oggetto: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 per contestare il disconoscimento ai fini giuridici e del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie III Fascia ATA per la Provincia di Foggia dei servizi prestati presso Scuole Comunali (di cui all'allegato elenco), ed al fine del loro consequenziale riconoscimento.

oooooooooooooooooooo

La signora Lisanti Francesca, nata a Cerignola il 29.12.1978, cod fisc [REDACTED] elettivamente domiciliata in San Severo alla via Trieste n.22 presso e nello Studio Legale del sottoscritto Avvocato Luca Ficuciello (cod. fisc. [REDACTED]), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti stesa in calce, indirizzo e.mail lucaficuciello@libero.it, fax0882.224523, PECficuciello.lucacarmelo@avvocatifoggia.legalmail.it, premesso che

la istante provvedeva a formulare domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto, Terza fascia ATA, per la provincia di Foggia, triennio 2012/2024, tramite la scuola capofila I.C. De Amicis Pio XII di Foggia.

All'esito della pubblicazione delle graduatorie, la Lisanti prendeva atto che erano state negati tutti i punteggi maturati in virtù di servizio presso Scuole comunali (di cui si offre ampia documentazione in allegato alla presente).

Evidentemente è sfuggito che:

il TU del pubblico impiego decreto legislativo n.165 del 2001 stabilisce che ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche le amministrazioni dello stato coincidono integralmente con le amministrazioni pubbliche ed all'interno della categoria delle amministrazioni dello Stato, sono compresi i Comuni, con la conseguenza che "ai fini del punteggio da attribuire alla ricorrente, debbono essere considerate anche le attività lavorative svolte presso i Comuni, posto che "tali enti, infatti, sono parte della pubblica amministrazione in senso lato"; posto che "tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della stesa legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, nei patronati scolastici o nei consorzi per l'istruzione tecnica" e posto che "detta norma, infatti, è stata introdotta al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica

amministrazione: in breve, la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione, tanto più che "la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa

Di conseguenza, il D.M. 50 del 3 maggio 2021 deve essere interpretato *secundum legem*, ovvero in senso conforme ai principi espressi dal D.lgs. 30.3.2001 n. 165, ritenendo valutabile quale titolo di servizio quello prestato presso i Comuni

Sul punto occorre chiarire che il Decreto Ministeriale prot.n. 50 del 3.3.2021 all'Allegato A/1 contenente la *"Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo"* alla lett. B *"titoli di servizio"* al punto 9) prevede la **valutazione del "servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.**

Da ciò discende la ragione della ricorrente.

Ma vi è di più.

Sul punto giova osservare che:

in questi casi è icto oculi il potersi applicare il principio del c.d. giusto affidamento, ovvero l'interesse alla tutela di chi confida in una certa situazione che si è definita nella realtà giuridica il legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede. La buona fede è un dovere che impone a qualunque individuo l'obbligo di comportarsi lealmente nel compimento di atti giuridicamente rilevanti, in modo da tutelare la posizione del soggetto con cui si entra in contatto.

In buona sostanza al cittadino deve essere garantita la possibilità di porre la sua fiducia nel perdurare di un determinato assetto giuridico vantaggioso prodotto dalla P.A.; ciò vuol dire che nel silenzio della disposizione, la ricorrente ben ha potuto confidare nella corretta attribuzione in suo favore del riconoscimento del servizio prestato anche ai fini giuridici, atteso che lo stesso sia stato svolto in ossequio ad un disposto di legge, eppertanto determinante una valenza del detto servizio non solo in termini di riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie di III fascia ATA Foggia

Particolarmente interessante, sul punto, la sentenza n. 765 del 24 ottobre 2018 del Tribunale di Teramo, resa su un giudizio avviato da un soggetto ATA che si è visto disconoscere il servizio prestato alle dipendenze di un'Azienda Sanitaria Locale in

sede aggiornamento della Graduatoria d'Istituto di III Fascia della Provincia di Teramo.

L'Istituto scolastico affermava, infatti, che il D.M. n. 717/2014, relativo alla Tabelle di Valutazione dei Titoli di cui alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente Amministrativo, non avrebbe consentito di conteggiare anche il servizio prestato presso le Aziende Sanitarie Nazionali, in quanto non prestato "alle dirette dipendenze di amministrazioni Statali o di enti locali".

Il Giudice, accogliendo il ricorso, ha affermato invece che il legislatore, quando adopera il concetto di "amministrazione pubblica", intende far riferimento a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti regionali e locali, eppertanto anche le scuole comunali.

Il Giudice ha affermato inoltre che tale regola è stata introdotta, nell'ambito delle graduatorie personale ATA, "proprio al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione, sicchè non avrebbe alcun senso escludere da tale agevolazione il servizio prestato presso l'azienda sanitaria locale".

Tanto premesso ed esposto la sig.ra Lisanti Francesca, nata a Cerignola il 29.12.1978, come in atti rappresentato, in virtù ed in accoglimento delle suesposte argomentazioni e deduzioni,

chiede


l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, anche attraverso la attivazione di un confronto o in presenza o in streaming, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per contestare il disconoscimento ai fini giuridici e del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie III Fascia ATA per la Provincia di Foggia dei servizi prestati presso Scuole Comunali (di cui all'allegato elenco), ed al fine del loro consequenziale riconoscimento.

In attesa di un sollecito riscontro alla presente richiesta, nella riserva di produrre ulteriori documentazione all'atto dell'udienza di conciliazione, si chiede che tutte le comunicazioni siano inoltrate al sottoscritto Avvocato Luca Ficuciello (cod. fisc. [REDACTED]), domiciliato in San Severo alla via Trieste n.22, indirizzo e.mail lucaficuciello@libero.it, fax0882.224523,PECficuciello.lucacarmelo@avvocatifoggia.legalmail.it.

Si produce, in allegato alla presente, copia della documentazione afferente il caso di cui in premessa.

San Severo, 29.03.2023

Francesca Lisanti



Avv. Luca Ficuciello



Io sottoscritta Lisanti Francesca, nata a Cerignola il 29.12.1978 conferisco mandato professionale all'Avv. Luca Ficuciello, con Studio in San Severo alla via Trieste 22, presso cui eleggo domicilio, affinché provveda a curare, in mio nome e per mio conto, la seguente pratica: proposizione di richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 2007 per contestare il disconoscimento ai fini giuridici e del riconoscimento del punteggio nelle Graduatorie III Fascia ATA per la Provincia di Foggia dei servizi prestati presso Scuole Comunali (di cui all'allegato elenco), ed al fine del loro consequenziale riconoscimento. Dichiaro che il mandato conferito all'Avv. Luca Ficuciello ha valore solo limitatamente al presente incombente.

Conferisco all'Avv. Luca Ficuciello tutte le facoltà di legge.

Dichiaro che l'Avv. Luca Ficuciello non ha fatto promesse o dato garanzie a riguardo il risultato del procedimento per il quale ho conferito il presente mandato.

Dichiaro di non aver conferito analogo mandato, per il medesimo affare di cui sopra, ad altro difensore.

Dichiaro di aver prestato il consenso acchè l'Avv. Luca Ficuciello disponga il trattamento dei miei dati personali e sensibili ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.196/2003, con esonero -pertanto- del predetto Professionista da qualsivoglia responsabilità in ordine alla errata diffusione dei predetti dati.

Confermo, con la sottoscrizione della presente, di aver ricevuto dall'Avv. Luca Ficuciello l'informativa di cui

all'art.13 del D. Lgs. n.196/2003. Dichiaro inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

San Severo, 29.03.2023

In fede



.....